

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BETTONI** e **LIMONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1966

Modificazioni alle norme riguardanti l'istituzione ed il funzionamento della scuola media statale contenute nella legge 31 dicembre 1962, n. 1859

ONOREVOLI SENATORI. — Alla fine del corrente anno scolastico si conclude il primo ciclo di funzionamento della nuova scuola media istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859; gli allievi preparati e licenziati da tale scuola entreranno negli Istituti dell'ordine superiore o si avvieranno alle attività di lavoro e dovranno, in ogni caso, fornire la prova della validità delle premesse e dell'articolazione della nuova scuola media. Essa ha già, tuttavia, dimostrato la sua aderenza alla realtà umana e sociale del nostro tempo e la sua rispondenza alla volontà del legislatore sia nella misura della espansione territoriale e numerica, sia nella disponibilità alle attese ed alle esigenze di tutte le classi sociali, sia nella realizzazione di effettive condizioni di parità fra alunni e nella caratterizzazione come scuola di base, orientatrice, non predeterminante, non selezionante.

Il giudizio sostanzialmente positivo non ci esime tuttavia dal dovere di rilevare alcuni aspetti che meritano la nostra attenta considerazione e qualche correzione, nell'intento di meglio rispondere ai fini che la legge istitutiva a suo tempo si propose. Certamente utili correttivi e benefici in tale direzione arrecheranno le norme contenute nei disegni di legge in discussione e riguardanti il Piano quinquennale di sviluppo del-

la scuola ed il relativo finanziamento. Ma su alcuni aspetti specifici conviene soffermare l'attenzione e, dopo la triennale esperienza, che qualcuno dei proponenti ha direttamente vissuta, occorre suggerire rimedi, così come col presente disegno di legge si intende fare.

Le proposte di modifica riguardano soprattutto tre ordini di problemi:

- a) piano di studi;
- b) effettiva unitarietà dell'istruzione secondaria di primo grado;
- c) perequazione degli oneri per le amministrazioni locali.

Piano di studi.

Penso che nessuno, di quanti si interessano di problemi scolastici, ignori la lunga discussione, di cui ancora non s'è spenta l'eco, circa l'opportunità di introdurre od escludere dal piano di studi questa o quella disciplina, in maniera particolare il latino, l'educazione tecnica e le applicazioni tecniche e circa la facoltatività od opzionalità di talune di esse.

Il problema si risolse con un compromesso, dovuto a considerazioni scarsamente rispettose della sperimentazione già allora in atto; indispensabile compromesso discen-

dente da irrigidimenti su posizioni di prestigio soltanto marginali alla questione vera, anche se non estranee ad una valutazione generale del fatto scolastico. Ma proprio le conclusioni raggiunte attraverso il compromesso, dimostrarono alla distanza la loro debolezza e soprattutto la loro capacità di deformare l'originario disegno e di svuotare le intenzioni volte a precisi fini sociali.

Ecco perchè si propongono le modifiche di cui agli articoli uno e tre del presente disegno di legge, che eliminano le materie facoltative, dichiarano l'opzionalità del latino e delle applicazioni tecniche nella classe terza, affermano l'obbligatorietà della educazione musicale in tutte le classi e delle applicazioni tecniche in 1^a e 2^a classe.

Intorno all'inopportunità delle materie facoltative si adducono le seguenti considerazioni. In primo luogo se l'allievo volesse appieno valersi del suo diritto, frequentando anche tutte le discipline facoltative, dovrebbe sobbarcarsi ad obblighi d'orario insopportabili; i capi d'istituto dovrebbero predisporre orari delle lezioni assai diversi dagli attuali, che di fatto condizionano le scelte degli alunni. Inoltre è ben noto che la frequenza per le materie facoltative è estremamente varia da scuola a scuola, secondo l'azione del preside o degli insegnanti nei confronti delle famiglie, secondo la presenza *in loco* di docenti personalmente interessati e raramente per precisa elezione degli allievi, per rispetto di predisposizioni o tendenze, per chiara determinazione delle famiglie, per motivate indicazioni del Consiglio di classe o del Gruppo di studio quasi ovunque inesistente. D'altra parte, proprio l'introduzione della facoltatività di alcune discipline ha provocato un vasto e insanabile stato di disagio fra i docenti delle stesse, notevole disoccupazione, inutilizzo di docenti che in alcuni casi hanno raggiunto una competenza ed una preparazione preziosa per la scuola.

Credo inutile insistere, d'altra parte, sul valore altamente formativo di dette discipline che non può limitarsi soltanto ad una classe.

Proprio avendo riguardo all'aspetto formativo, si insiste sull'obbligatorietà delle applicazioni tecniche in 1^a e 2^a, essendo

esse destinate a far prendere consapevolezza dei momenti diversi, ordinatamente ritmati e logicamente coordinati di ogni processo creativo e produttivo.

Se non vi fossero altri elementi probanti, basterebbe l'esperienza di questi anni, che ha dimostrato come la rottura di certa coltre ambientale, che allievi più fortunati e pronti realizzano con la lingua e con le discipline scientifiche, si raggiunga da altri attraverso le applicazioni tecniche che diventano strumento di umana espressione e di personale scoperta, così come l'educazione musicale o l'educazione artistica.

A proposito infine del latino e delle applicazioni tecniche, credo difficile continuare a sostenere che la opzione tra tali discipline costituirebbe una discriminante tra una scuola maggiore e minore, sia perchè ciò si propone soltanto per la classe terza, sia perchè la mole delle attività comuni e la rottura del « fronte del latino » ridimensiona l'importanza di ogni disciplina, contribuendo all'affermazione di pari dignità per tutte, sia perchè non è chi non veda essere il settore delle discipline tecniche sempre più il territorio delle avanzate civili del tempo nostro.

Unitarietà dell'istruzione secondaria di primo grado.

Si disse, a ragione, che la nuova scuola si poneva tra i suoi intendimenti quello importantissimo di porre sullo stesso piano allievi di varia provenienza sociale ed economica, per offrire a ciascuno lo strumento più idoneo per scoprire e manifestare se stesso, nella ricerca di tutti i talenti, per la loro valorizzazione agli effetti personali prima e sociali poi. Eppure nello stesso momento, con l'articolo 16, si introduceva una discriminazione, contenuta nei commi terzo e quarto, che tra l'altro rappresenta una contraddizione con quanto si affermò ripetutamente circa la funzione orientatrice della scuola media dell'obbligo. Che senso può avere, infatti, l'esistenza di particolari scuole medie, con programmi integrati e con una direzione *abnorme*, presso le scuole e gli istituti d'arte e i conservatori di musica? Chi sono i frequentatori che affluiscono a tali scuole medie? Non certo i più idonei ed

i più dotati, che del resto nessuno si preoccupa di selezionare e che non lo possono consentire a quell'età. Ce lo dice l'esperienza degli stessi dirigenti ed insegnanti di scuole e d'istituti d'arte; ce lo conferma il sistema con il quale, da parte di alcuni provveditorati, si provvede alla distribuzione degli iscritti alle singole scuole sulla base della competenza di quartiere. E, ci si permette di aggiungere, non saranno due ore in più di educazione artistica o musicale o tecnica a potenziare inesistenti talenti.

Ecco perchè, con l'articolo 5 del presente disegno di legge, si propone di riportare anche le scuole medie esistenti presso scuole ed istituti d'arte e presso conservatori di musica nell'alveo comune di tutte le scuole medie.

Perequazioni degli oneri per le amministrazioni locali.

Com'è noto, all'atto dell'istituzione di molte scuole unificate sperimentali e successivamente al momento dell'approvazione e dell'applicazione della legge n. 1859, per ragioni di bilancio che qui non si discutono, ma con una scelta del tutto fortuita, senza riferimenti al merito od alla necessità, senza priorità e graduatorie, si sono poste le premesse di una sostanziale ingiustizia, così incomprendibile nella sua motivazione razionale quanto è chiara nella lettera della sua formulazione. Tale ingiustizia, sanzionata dall'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si esercita nel confronto delle amministrazioni comunali; di esse infatti quelle che ebbero nel loro territorio scuole di avviamento professionale, spesso ottenute attraverso lunghe attese e ammirevoli sacrifici, conservano a proprio carico, insieme agli altri, anche gli oneri per il personale di segreteria e subalterno, mentre nelle ex scuole medie tale personale è a totale carico dello Stato, con il risultato che chi portò in passato gli oneri maggiori oggi li consolida, in nome di una incomprendibile giustizia. Ciò porta, conseguentemente, le amministrazioni interessate, in parte ancora ignare dal pesante gravame che le attende, a tentare, per infinite vie e con il sistema della lesina costantemente applicato, il recupero di quanto altre Amministrazioni più fortu-

nate non debbono spendere, pur in analoghe condizioni di tempo, di luogo e di disponibilità economiche.

L'articolo 6 del presente disegno di legge vuole riportare equilibrio nella materia. Avendo tuttavia chiaramente presente la somma delle difficoltà che deriverebbero dalla retroattività della norma, propone che la nuova disciplina decorra dal 1° gennaio 1967, termine utile per l'inclusione dei maggiori oneri nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 4 invece ha funzione meramente interpretativa dell'articolo 15 della legge che si tende a modificare, di fronte a disposizioni amministrative a nostro avviso contraddittorie. Le scuole debbono essere poste nella condizione di funzionare in certezza di diritto.

Doposcuola.

La materia merita più ampio intervento. Qui, all'articolo 2, si vuole solo garantire il pieno riconoscimento del servizio eventualmente prestato. Dovranno tuttavia porsi in essere accorgimenti per la scelta degli insegnanti preposti, per non confermare indirettamente la figura dell'insegnante di classe, per garantire l'effettivo sviluppo e la finalizzata utilità del doposcuola.

Conclusioni.

Da quanto sopra esposto, sembra ai proponenti di aver sufficientemente motivato gli intendimenti del presente disegno di legge, che esclude ogni spirito polemico, rifiuta ogni interpretazione politica di parte, si preoccupa del miglior funzionamento della scuola nell'interesse degli alunni e, per quanto compatibile, degli insegnanti e tende a sollevare le amministrazioni comunali da una parte degli oneri attribuiti in forma punitiva, irrazionale e spesso sproporzionata alle reali possibilità.

I proponenti, per parte loro, rifiutano fin da questo momento ogni azione che tendesse ad allargare la discussione fino a mettere in forse la natura e le ragioni stesse della scuola media così come configurata dalla legge 31 dicembre 1962, nn. 1859, e, mentre si augurano l'appoggio dei colleghi, si riservano di illustrare e, se necessario, di documentare più ampiamente le loro proposte.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 è sostituito dal seguente:

« Il piano di studi della scuola media comprende i seguenti insegnamenti obbligatori: religione (con la particolare disciplina di cui alla legge 5 giugno 1930, n. 824); italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; applicazioni tecniche; educazione artistica; educazione musicale, educazione fisica.

Sono opzionali nella classe terza latino ed applicazioni tecniche.

Nella seconda classe l'insegnamento dell'italiano viene integrato da elementari conoscenze di latino, che consentono di dare all'alunno una prima idea delle affinità e differenze fra le due lingue.

Come materia autonoma, l'insegnamento del latino ha inizio in terza classe; tale materia è opzionale in alternativa con le applicazioni tecniche. All'atto dell'iscrizione alla classe terza, l'alunno indica la materia opzionale prescelta.

Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti la necessaria unità d'insegnamento, il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese ».

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è aggiunto il seguente comma:

« Le ore di servizio prestate dagli insegnanti nel doposcuola si considerano, a tutti gli effetti, ore di normale insegnamento ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dai seguenti:

« Sono materie d'esame: italiano, storia ed educazione civica, geografia, matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali; lingua straniera; applicazioni tecniche; educazione artistica; educazione musicale; educazione fisica; latino.

Il risultato delle prove di latino e applicazioni tecniche non pregiudica l'esito dell'esame e non preclude l'accesso ad alcuna scuola o istituto medio di secondo grado ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è sostituito dal seguente:

« Il Comune, oltre a fornire locali idonei e l'arredamento, è tenuto a sostenere le spese di impianto ed esercizio per acqua, telefono, illuminazione, riscaldamento, a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi ».

Art. 5.

Il comma terzo e il comma quarto dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, sono soppressi.

Allo stesso articolo 16 è aggiunto il comma seguente:

« A decorrere dal 1° ottobre 1966 gli ex corsi secondari inferiori delle scuole d'arte, degli istituti d'arte e dei conservatori di musica, già trasformati in scuole medie a partire dal 1° ottobre 1963, cessano di essere regolati da particolari norme concernenti programmi integrati e dipendenza da direttori delle rispettive scuole, istituti e conservatori e rientrano completamente nella norma generale, applicando il programma

comune a tutte le scuole medie, sotto presidenza propria attribuita secondo le vigenti disposizioni ».

Art. 6.

L'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 è sostituito dal seguente:

« Tutti gli oneri e contributi di qualsiasi specie, esclusi quelli per il personale di segreteria e subalterno già a carico delle amministrazioni locali e da passare a carico dello Stato a far tempo dal 1° gennaio 1967, risultati da disposizioni di legge o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative, per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole di cui al primo comma del precedente articolo 16 nonchè per il completamento degli edifici scolastici, delle dotazioni di terreno, di materiale didattico od altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti a favore delle scuole medie che avranno origine dalle trasformazioni medesime ».

Art. 7.

Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche di cui agli articoli precedenti si provvede con gli stanziamenti ordinari del bilancio della pubblica istruzione.